


COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI USO CIVICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA LEGNA DA ARDERE E QUELLA DESTINATA ALL'USO INTERNO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 dd. 29.04.2026

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

TITOLO II SORTI DI LEGNA

Art. 2 - Definizione e misura del diritto

Art. 3 - Procedure per la prenotazione di sorti di legna

Art. 4 - Sorteggio

Art. 5 - Tempi di lavorazione

Art. 6 - Rinuncia al taglio

Art. 7 - Modalità di utilizzo

Art. 8 - Divieti e sanzioni

TITOLO III LEGNAME “*USO INTERNO*”

Art. 9 - Definizione e misura del diritto

Art. 10 - Costi e procedure per la prenotazione del legname “*uso interno*”

TITOLO IV LEGNAME DERIVATO DA SCHIANTI, SRADICAMENTI O DA ATTACCHI PARASSITARI

Art. 11 - Costi e procedure

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 43 del Regolamento per l'esecuzione della Legge 16 giugno 1927 n. 1766 approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, disciplina l'esercizio del diritto di uso civico di legnatico da ardere e da opera.

TITOLO II

SORTI DI LEGNA

Art. 2 - Definizione e misura del diritto

1. Per "*sorte di legna*" si intende la concessione di legna da ardere necessaria al soddisfacimento del fabbisogno familiare di ogni anno.
2. Il godimento dei diritti di cui all'art. 1 spetta ai residenti nel Comune di Fai della Paganella, da almeno un anno. Il possesso di un'unità abitativa che non è a tutti gli effetti l'abituale dimora non vale quale diritto per la richiesta della sorte.
3. Hanno diritto alla sorte di legna i residenti del Comune di Fai della Paganella in numero di una sorte per ogni nucleo familiare, nei quantitativi stabiliti dall'Amministrazione comunale in accordo con l'Autorità forestale, in sede di Sessione forestale in base alla previsione del Piano forestale aziendale del Comune interessato.
4. L'Amministrazione comunale può destinare annualmente un quantitativo di legna da ardere già tagliata o sita in zone di facile accesso, a seconda della disponibilità, per i residenti le cui condizioni fisiche o familiari non permettano lo svolgimento delle operazioni di taglio ed esbosco. Le operazioni di taglio di tale legna potranno essere affidate a ditte boschive regolarmente registrate e/o a residenti volontari, previa autorizzazione del Custode forestale che verificherà la corretta procedura.
5. La legna derivante dalla sorte boschiva dovrà essere usata esclusivamente per l'abitazione di residenza e pertanto con esclusione di utilizzi per finalità commerciali e/o speculative del legnatico destinato ad uso civico.
6. La legna da ardere, a seconda della disponibilità del Piano forestale aziendale, potrà essere assegnata in una delle seguenti forme:
 - a. Piante di latifoglie o conifere assegnate in piedi;
 - b. Piante morte o deperienti;
 - c. Stangame proveniente da tagli effettuati da operai forestali, nell'ambito di interventi previsti in Sessione forestale, o da ditte autorizzate.

Art. 3 - Modalità di prenotazione

1. La richiesta della sorte dovrà essere presentata entro i termini previsti in apposito avviso, scaduto il termine l'Amministrazione comunale non raccoglierà più alcun nominativo; potrà essere effettuata per e-mail oppure direttamente presso gli Uffici comunali dal capofamiglia o da altro componente del nucleo familiare con delega.
2. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 20 giorni dall'assegnazione. Di volta in volta, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere il pagamento anticipato.
3. Decorso il termine di pagamento, la domanda sarà respinta e di ciò sarà data immediata comunicazione al cittadino inadempiente.

4. La rinuncia della sorte dopo l'assegnazione, se non motivata da questioni gravi, comporta la perdita del diritto di legnatico per l'anno successivo di assegno delle sorti boschive.

Art. 4 - Sorteggio

1. L'assegnazione annuale/biennale agli utenti avverrà mediante un'operazione di sorteggio, la cui sede e data verranno comunicate alla popolazione mediante apposito avviso. Il ritiro del numero sorte dovrà essere fatto da un rappresentante del nucleo familiare che ne ha fatto richiesta. E' possibile ritirare il numero presso gli Uffici comunali entro 20 giorni dalla data del sorteggio, dopo di che la sorte si intende rifiutata. Qualora la domanda di sorti superi la disponibilità, sarà il sorteggio a stabilire chi ha diritto alla sorte. Gli esclusi avranno diritto prioritario l'anno successivo.

Art. 5 - Tempi di lavorazione

1. Le operazioni di taglio ed esbosco dovranno essere effettuate entro i tempi stabiliti dal D.D.P. n. 8 - 66/ Leg. di data 14 aprile 2011 (Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 111 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11).
2. Chi, senza giustificato motivo, non ha provveduto al taglio entro i limiti previsti dal comma precedente e al contestuale esbosco, non potrà chiedere una nuova assegnazione di legna da ardere per l'anno successivo.
La sorte, che risulta non tagliata, rientrerà nella disponibilità dell'Amministrazione comunale.
3. L'esbosco della legna costituente la sorte boschiva deve avvenire, salvo impedimenti di forza maggiore, entro e non oltre un mese dai termini previsti dal comma 1 del presente articolo.
4. Il taglio e l'esbosco va tassativamente completato entro il 15 aprile del secondo anno successivo all'assegnazione della sorte.

Art. 6 - Rinuncia al taglio

1. Coloro che, per qualsiasi motivo, non intendono tagliare la sorte assegnata, dovranno notificare la rinuncia e restituire il numero della sorte presso gli Uffici comunali.
2. La rinuncia può avvenire non oltre i 15 giorni successivi la data del sorteggio.

Art. 7 - Modalità di utilizzo

1. Il taglio delle piante assegnate dovrà essere effettuato nel rispetto del Decreto del Presidente della Provincia, n. 8 - 66/ Leg. di data 14 aprile 2011 in attuazione della Legge Provinciale 23 maggio 2007 n. 11.
2. Dovranno essere mantenute efficienti e transitabili le strade forestali di accesso e le piste di esbosco.
3. Dovranno essere rimossi e smaltiti tutti i materiali utilizzati per la segnalazione temporanea della sorte boschiva.
4. Al termine delle utilizzazioni, sarà cura del censito, provvedere alla sistemazione del bosco così come la pulizia di eventuali canalette presenti.
5. Nel caso di inadempimento rispetto agli obblighi stabiliti dal comma 2 e 3 del presente articolo, l'Amministrazione comunale provvederà a ripristinare la strada con addebito delle spese al responsabile del danno.
6. Le operazioni di taglio ed esbosco del legname devono essere effettuate direttamente dai componenti del nucleo familiare, da parenti e affini entro il terzo grado o da altre persone, le cui generalità dovranno essere comunicate preventivamente al Custode forestale.

Art. 8 - Divieti e sanzioni

1. È fatto esplicito divieto ai censiti:
 - a. di subaffittare i beni concessi;
 - b. di commercializzare, a qualsiasi titolo, la legna ricavata;
 - c. di eseguire scavi o dissodamenti di qualsiasi natura nelle particelle in uso, salvo esplicita autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione comunale con le modalità indicate dall'Autorità forestale secondo i principi dettati dalla L.P. 23 maggio 2007 n. 11 e relativi regolamenti di esecuzione;
 - d. di depositare la legna proveniente dalla sorte in un luogo diverso dall'abitazione dell'assegnatario. Qualora vi sia la necessità, anche temporanea, di deposito in luogo diverso dall'abitazione del titolare della sorte, lo stesso dovrà comunicare preventivamente l'esigenza all'Amministrazione comunale che, avvalendosi del Custode forestale di zona, eseguirà gli opportuni controlli.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai punti a) e b) del comma precedente, comporta l'immediata revoca del diritto di uso civico, l'obbligo di restituzione al proprietario dei beni, ovvero l'Amministrazione comunale, e la sospensione per i successivi tre anni della possibilità di richiedere nuove sorti di legna; inoltre, ai contravventori sarà emesso il pagamento di una sanzione amministrativa con minimo di € 100,00.= ed un massimo di € 600,00.=
3. L'inosservanza della disposizione di cui al punto c) impone l'obbligo del ripristino dello stato precedente e l'assoggettamento del trasgressore alle sanzioni amministrative previste dalla legislazione provinciale in materia.

TITOLO III

LEGNAME “USO INTERNO”

Art. 9 - Definizione e misura del diritto

1. Si intende legname “*uso interno*” il quantitativo di legname concedibile ai cittadini residenti nel Comune per lavori di costruzioni, ristrutturazioni o sistemazione di beni ubicati nel territorio comunale.
2. Il legname “*uso interno*” è assegnato “in piedi”; l'ubicazione delle piante destinate al taglio sarà concordata con il Custode forestale di zona.

Art. 10 - Costi e procedure per la prenotazione del legname “*uso interno*”

1. Per le richieste di legname “*uso interno*” è necessario produrre la seguente documentazione:
 - a. Domanda su apposito modulo firmata dal richiedente;
 - b. SCIA o concessione edilizia.
2. I cittadini che necessitano di legname “*uso interno*” dovranno presentare domanda di assegnazione a partire dal 1^a gennaio ed entro e non oltre il giorno di sessione forestale. La richiesta presentata in Sessione forestale non necessita di marca da bollo.
3. Ulteriori domande potranno essere prese in considerazione solo nel caso di necessità comprovata del richiedente.
4. L'avente diritto potrà richiedere domanda di legname ad uso interno una sola volta per anno solare.
5. Il legname assegnato deve essere tagliato, salvo proroga motivata, entro dodici mesi dalla data di assegnazione; trascorso il termine il legname torna nella disponibilità dell'Amministrazione.
6. Il prezzo di concessione del legname “*uso interno*” e il quantitativo massimo cedibile è così stabilito:

| TIPO DI UTILIZZO | PREZZO | mc (tariffari) |
|---|-------------------------------|-----------------------|
| <i>Costruzione/ristrutturazione immobili adibiti ad abitazione familiare</i> | 50% del valore di macchiatico | 25 |
| <i>Costruzione/ristrutturazione di pertinenze dell'immobile adibito ad abitazione familiare</i> | 50% del valore di macchiatico | 15 |
| <i>Costruzione/ristrutturazione di ricoveri agricoli o depositi per la legna</i> | 50% del valore di macchiatico | 10 |

7. Il richiedente, con l'accettazione del legname assegnato, solleva l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità nella conduzione delle operazioni di allestimento, esbosco e trasporto del legname stesso. Il richiedente risponde in proprio di qualsiasi danno o violazione riscontrata durante le suddette operazioni.

TITOLO IV

LEGNAME DERIVATO DA SCHIANTI, SRADICAMENTI O DA ATTACCHI PARASSITARI

Art. 11 - Costi e procedure

1. Gli aventi diritto d'uso civico possono usufruire gratuitamente della legna raccogliatrice (cimali, rami e altri residui di tagli giacenti al suolo) previa comunicazione al Custode forestale di zona.
2. Quantitativi di legna e legname fino a 30 mc, derivanti da schianti, sradicamenti o attacchi parassitari, possono essere richiesti dai residenti per non più di una volta l'anno.
3. Il prezzo di vendita del legname di cui al presente articolo è determinato dall'Amministrazione comunale al 50% del prezzo di macchiatico rilevato al momento della domanda, oltre ad IVA nei termini di legge.
4. In caso in cui il legname del presente titolo riguardi latifoglie, potrà essere considerata come sorte per l'anno in corso o per l'anno successivo.
5. In caso di più domande, a parità di prezzo offerto per l'acquisto, la vendita andrà a favore del soggetto che ha presentato per primo la domanda.
6. Il richiedente, con l'accettazione del legname assegnato, solleva l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità nella conduzione delle operazioni di allestimento, esbosco e trasporto del legname stesso. Il richiedente risponde in proprio di qualsiasi danno o violazione riscontrata durante le suddette operazioni.